

## CONTRATTO DI APPALTO

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come "ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona della Delegata alla spesa, Ing. Giulia Monteleone, da una parte, e l'Impresa FEI Italia S.r.l. (nel seguito indicata come "Impresa"), con sede e domicilio fiscale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n 4, Codice fiscale e P.IVA 11944100152, in persona del Legale Rappresentante Alberto Tinti, dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'ENEA concede in appalto all'Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l'appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione della **"Fornitura di un Microscopio Elettronico a Trasmissione 200kV con sorgente FEG, operante anche in modalità STEM, presso il Centro Ricerche Portici dell'ENEA"**, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

### **ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

- Capitolato Speciale di Appalto Edizione Ottobre 2023, con allegato documento "Caratteristiche Tecniche minime per la fornitura di un Microscopio Elettronico a Trasmissione 200kV con sorgente FEG, operante anche in modalità STEM";



	In ogni caso, si applica quanto previsto dall'art. 120 del Codice in ordine alle modifiche del contratto in corso di esecuzione.	
	<b><u>ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO</u></b>	
	Il contratto avrà la durata di 9 (nove) mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, con facoltà di recesso unilaterale da parte dell'ENEA, senza oneri aggiuntivi per l'Agenzia, con preavviso scritto di almeno tre mesi da comunicarsi all'Impresa. In tale ipotesi, fermo restando il pagamento delle prestazioni/forniture già eseguite, nulla sarà dovuto all'Impresa quale onere per mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o rimborso.	
	<b><u>ART. 5 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E TRASPARENZA</u></b>	
	Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. n.36/2023 l'importo dell'anticipazione sarà calcolato pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, oltre IVA.	
	L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione erogata, comprensiva dell'IVA versata da ENEA. Tale importo è maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.	
	L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per	

	ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono	
	dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della	
	anticipazione.	
	I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento unico	
	di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile Unico del	
	Progetto entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previo	
	benestare del Responsabile Unico di Progetto.	
	Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello	
	0,50% dell'imponibile della fattura; le ritenute saranno svincolate, in sede di	
	liquidazione finale, dopo l'approvazione del Certificato di Verifica di	
	Conformità. Le fatture dovranno riportare gli importi al netto della trattenuta	
	applicata. L'IVA verrà calcolata sull'importo al netto della trattenuta. ENEA	
	accetterà esclusivamente le fatture emesse con le modalità che precedono e	
	rifiuterà, sul sistema SDI, le fatture che non prevedano la trattenuta dello 0,50%	
	nell'importo della fattura stessa.	
	Le fatture saranno emesse secondo quanto riportato all'art. 7 del Capitolato	
	Speciale d'appalto Edizione ottobre 2023.	
	Tutte le trattenute dello 0,50% effettuate verranno liquidate al termine del	
	contratto, a seguito del collaudo o del verbale di regolare esecuzione, con la	
	emissione di una unica fattura assoggettata all'IVA.	
	Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n.36/2023 in caso di inadempienza	
	contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a	
	personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari	
	di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione	
	appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	

	all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il Responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici (15) giorni.	
	Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine suindicato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.	
	Ai sensi dell'art 125 commi 5-7 del D. Lgs. n. 36/2023 all'esito positivo della verifica di conformità o regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette (7) giorni dagli stessi, il Responsabile unico del progetto rilascia il certificato di pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il pagamento della rata di saldo è effettuato nel termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità o del certificato di regolare esecuzione.	
	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.	
	L'appaltatore emetterà le fatture elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito	









	di emissione, ai sensi dell'art. 116 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023. Si applica	
	l'allegato II.14 del D. Lgs n.36/2023 articoli da 36 a 39.	
	<b><u>ART. 9 –RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA</u></b>	
	Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, la Responsabile Unica del Progetto	
	ENEA è designato nella persona della dott.ssa Paola Delli Veneri.	
	La Responsabile Unica del Progetto si avvale, della Direttrice dell'esecuzione	
	designato nella persona della dott.ssa Maria Lucia Miglietta; quest'ultima è	
	preposto al controllo amministrativo-contabile dell'esecuzione dell'intervento	
	secondo le indicazioni contenute all'art. 31 dell'Allegato II.14 del D. Lgs n.	
	36/2023. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà, inoltre, alla	
	verifica del rispetto degli obblighi dell'Impresa e del subappaltatore.	
	Prima dell'inizio delle attività, l'Impresa comunicherà per iscritto alla	
	Responsabile Unica del Progetto dell'ENEA il nominativo del suo	
	Rappresentante, quale persona fornita di requisiti di professionalità ed	
	esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa nei confronti	
	dell'ENEA.	
	Tra i compiti del Responsabile dell'Impresa rientrano, a titolo esemplificativo	
	e non esaustivo, i seguenti: (i) organizzare, programmare e dirigere	
	l'esecuzione dell'appalto conformemente ai contenuti del presente contratto,	
	delle specifiche tecniche e delle eventuali richieste dal Responsabile Unico del	
	Progetto dell'ENEA; (ii) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte	
	le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e	
	prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione dei lavori	
	e per la loro attuazione in condizioni sicure vigilando, altresì, che le	
	disposizioni vengano eseguite; (iii) in caso di assenza, provvedere a nominare	

	un suo sostituto.	
	Il Responsabile dell'Impresa, ai sensi della normativa vigente in materia di	
	sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio, assumendone le	
	responsabilità dell'andamento. Il Responsabile dell'Impresa, o suo sostituto,	
	dovrà essere sempre presente in ogni fase dell'attività contrattuale.	
	<b><u>ART. 10 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE</u></b>	
	<b><u>MISURE DI SICUREZZA</u></b>	
	L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria	
	offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di	
	condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove	
	devono essere svolte le attività.	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà	
	dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è	
	destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in	
	relazione alle attività da svolgere.	
	L'ENEA, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 promuove la	
	cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato	
	decreto elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI).	
	<b><u>ART. 11 - PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E</u></b>	
	<b><u>ATTREZZATURE UTILIZZATE</u></b>	
	L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile Unico del Progetto i nominativi	
	del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva	
	comunicazione scritta di ogni sua variazione.	
	L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio	
	personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni previste	
	10	

	dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale dipendente da ditte.	
	L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo la normativa vigente in materia.	
	L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente. Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto. L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Impresa, sarà a completo e totale rischio della stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti. L'Impresa provvederà, a sua cura e spese, a far indossare al proprio personale una idonea divisa munita di tesserino di riconoscimento ben visibile recante la ragione sociale nonché quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D. Lgs. n. 81/2008. L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al trasporto del proprio personale sul luogo dell'appalto e viceversa.	
	<b><u>ART. 12 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA</u></b>	
	L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ENEA,	

	anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.	
	La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente art. 8, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.	
	<b><u>ART. 13 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ</u></b>	
	Nei casi di sospensione delle attività da parte dell'Impresa senza giustificato motivo, l'ENEA avrà facoltà nei giorni di sospensione, di fare eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Impresa la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione. L'ENEA, in tal caso, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si riserva la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con le modalità e conseguenze previste all'art. 19 del presente contratto. In caso di sospensione delle attività a causa di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, l'ENEA provvederà a trattenere l'importo corrispondente alle prestazioni non effettuate, ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.14 ivi richiamato.	
	<b><u>ART. 14 - ASSICURAZIONE</u></b>	
	L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, collegati con le attività del presente contratto, che cagioni danni all'ENEA, al suo personale, a terzi o cose di terzi, e s'impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti e	

	A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto e comunque prima
	dell'inizio delle attività, l'Impresa è tenuta a stipulare, a propria cura e spese,
	un'apposita polizza di responsabilità civile, che preveda espressamente
	l'assicurazione per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del
	presente contratto, con un massimale unico non inferiore a € 500.000,00.

	Una copia della suddetta polizza, conforme all'originale, dovrà essere
	consegnata alla Responsabile Unica del Progetto. Nel caso in cui nel corso
	dell'esecuzione del contratto si verifichino sinistri alle persone o danni alle
	proprietà l'appaltatore deve procedere a denunciare il sinistro alla Compagnia
	assicurativa entro i termini di prescrizione previsti nella polizza stipulata.

	<b><u>ART. 15 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA</u></b>
--	---

	L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, al verificarsi del fatto, se sono
	intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2%
	rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto, ai sensi
	dell'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. n. 187/1991.

	<b><u>ART. 16 - SUBAPPALTO</u></b>
--	------------------------------------

	Prevvia autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto dell'art. 119 del D. Lgs.
	n.36/2023, le attività che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo,
	possono essere subappaltati alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti
	dalla normativa e/o nelle specifiche di gara, tenuto conto in particolare delle
	prestazioni non subappaltabili riportate nel disciplinare di gara.

	Fatto salvo quanto previsto all'art. 119, comma 11, il pagamento delle attività
	effettuate da eventuali subappaltatori verrà effettuato dall'impresa
	aggiudicataria, fermo restando per quest'ultima l'obbligo di trasmettere al

	Responsabile Unico del Progetto, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa aggiudicataria dell'appalto e corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.	
	<b><u>ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO</u></b>	
	A sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n.36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	
	<b><u>ART. 18 - ONERI FISCALI</u></b>	
	Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto e dei relativi allegati come indicate nell'art 18 comma 10 e nella tabella contenuta nell'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.	
	Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d'uso, provvede alla stessa	
	L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura stabilita dalla legge.	
	<b><u>ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u></b>	
	Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all'art. 122, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.	
	Ai sensi dell'art. 122, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto sarà inoltre risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:	

	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. n.36/2023 (art. 94 Codice).	
	Ai sensi dell'art. 122, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, previa valutazione del Responsabile Unico del Progetto. Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:	
	a) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);	
	b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 124 del Codice. e dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto;	
	d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni provocati all'ENEA;	
	e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali;	
	f) non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche contrattuali;	
	g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la	

	pubblica amministrazione;	
	h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;	
	i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	
	j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse;	
	l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	
	m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti ENEA;	
	n) mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del D.L. n. 76/2020;	
	In tali casi ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e, nei casi di sospensione totale o parziale ai sensi dell'art. 121 comma 10 del Codice, al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 c.c. e secondo i criteri individuati nell'Allegato II.14 al Codice.	



#### **ART. 20 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si applica l'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione di tutte le attività, sarà emesso, a cura del Responsabile Unico del Progetto o, se nominato, del Direttore dell'esecuzione, il Certificato di Verifica di Conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal nuovo codice. L'esito positivo determinerà, il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente contratto, e lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

#### **ART. 21 - NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento ai documenti indicati al precedente articolo 2, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **ART. 22 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti dell'Impresa, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione salvo il diritto dell'ENEA al maggior risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi sarà retribuito soltanto il servizio già svolto, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l'ENEA.

#### **ART. 23 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. n. 101/2018, ENEA informa che:

1) Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (“ENEA”) con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.

2) Il trattamento dei dati richiesti all’Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità:

adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;  
espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente contratto.

3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4) I dati richiesti all’Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l’instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.

5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.

6) È sempre consentito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. (fino all’art. 22) del Regolamento (UE) 2016/679.

## **ART. 25 - DICHIARAZIONE ENEA**

Si allega, a sola firma dell’ENEA, la dichiarazione ai sensi dell’art. 26, comma

	3 bis, della L. 488/1999 (come modificata dal D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004).	
	<b><u>ART. 26 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA</u></b>	
	<b><u>GIURISDIZIONALE</u></b>	
	Si applica quanto previsto dal Libro V Parte I, Titolo II, ad esclusione dell'art 213 (Arbitrato) del D. Lgs. n. 36/2023.	
	LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE	
	L'ENEA	L'Impresa
	Il sottoscritto Alberto Tinti, Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 11, 12 13, 14, 19, 20, 22 e 26 del presente contratto.	
		L'Impresa

	<b>Dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge</b>	
	<b>23 dicembre 1999 n. 488</b>	
	<b>come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168</b>	
	<b>(convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191)</b>	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), la sottoscritta Ing. Giulia Monteleone, Delegato alla Spesa dell'ENEA, relativamente al contratto per l'appalto per la <b>“Fornitura di un Microscopio Elettronico a Trasmissione 200kV con sorgente FEG, operante anche in modalità STEM, presso il Centro Ricerche Portici dell'ENEA”</b> stipulato tra l'ENEA, rappresentata dal sottoscritto, e FEI Italia S.r.l. nella persona del Legale Rappresentante Alberto Tinti, dall'altro,	
	<b>DICHIARA</b>	
	ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), e in particolare che il contratto è stato stipulato in assenza, a tale data, di una Convenzione CONSIP relativa al bene o servizio oggetto del presente contratto, in relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191).	
	<b>L'ENEA</b>	

20